SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 27

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 3 febbraio 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 13 novembre 2019.

Revoca dell'agevolazione concessa alla società Sistema 2020 s.r.l., per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto n. 593/2000. (Decreto n. 2232/Ric.)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, e convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014 e la conseguente decadenza degli incarichi di livello dirigenziale generale;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014, n. 753, recante «Individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 47 recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 48 recante «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri» nella parte relativa agli interventi sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale MEF 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)», registrato dalla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593 alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01», registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, art. 11 recante «Disposizioni transitorie e finali» con particolare riferimento ai commi 2 e 3;

Visto l'art. 14, del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593 che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzioni di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Vista la domanda di cui all'art. 14 del citato decreto ministeriale 593 dell'8 agosto 2000, lettera *c)*, pervenuta dalla società Sistema 2020 S.r.l. il 24 settembre 2012, prot. n. 5918, DM63905, relativa al bando dell'anno 2012 per il progetto di ricerca dal titolo «Studio e sviluppo di un sistema di assegnazione real time delle singole operazioni in un cantiere edile finalizzato alla *working safely* della manodopera» per un costo complessivo di euro 413.000,00 successivamente ridotto dalla società ad euro 216.000,00;

Vista la nota del MIUR del 24 luglio 2013, prot. n. 18492 con cui si comunica che con decreto n. 1368/Ric. del 17 luglio 2013 è stata riconosciuta l'ammissibilità all'agevolazione nella forma del credito d'imposta ed è stata richiesto il contratto di ricerca e la documentazione prevista dalla circolare ministeriale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, indicando i termini per l'inizio e la fine del predetto progetto e la trasmissione della documentazione conclusiva entro e non oltre la data del 31 dicembre 2015;

Visto il d.d. n. 144/Ric. del 31 gennaio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale, *inter alia*, la società Sistema 2020 S.r.l. è stata ricompresa tra i soggetti beneficiari dell'agevolazione ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per un importo pari ad euro 108.000,00 nella forma del credito d'imposta, per il suindicato contratto di ricerca stipulato tra la società ed il Laboratorio Value Up S.r.l., laboratorio di ricerca inserito nell'albo ministeriale;

Vista la già citata nota MIUR del 24 luglio 2013, prot. n. 18492 con la quale è stata riconosciuta l'ammissibilità alla valutazione della domanda ed è stata richiesta la documentazione tecnico-scientifica e amministrativo-contabile prevista dalla circolare ministeriale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005;

Vista la nota del 16 febbraio 2018, prot. n. 2557, con cui il Ministero ha richiesto alla società la trasmissione della documentazione tecnico-scientifica e amministrativo-contabile conclusive entro il termine massimo del 31 gennaio 2019;

Vista la nota del 19 marzo 2019, prot. n. 4999, con cui la società ha comunicato che il progetto non era concluso ed ha richiesto una proroga per l'invio della documentazione conclusiva al 30 giugno 2019;

Vista la nota del 19 luglio 2019, prot. n. 14281, con cui il Ministero ha preso atto ed ha segnalato alla società che la documentazione non risultava pervenuta ed ha richiesto di consegnare la documentazione conclusiva o di controdedurre entro dieci giorni dal ricevimento della stessa ai sensi della legge n. 241/1990;

Vista la nota del 29 luglio 2019, prot. n. 14730, con cui la società ha comunicato che il progetto non era concluso ed ha richiesto un'ulteriore proroga per l'invio della documentazione conclusiva al 30 settembre 2019;

Vista la nota dell'8 agosto 2019, prot. n. 15532, con cui il Ministero ha accordato la proroga al 30 settembre 2019, comunicando che in caso di mancato invio della documentazione tecnico-scientifica e amministrativo-contabile conclusiva, entro la suddetta data, si sarebbe proceduto con la revoca dell'agevolazione senza ulteriore preavviso;

Considerato che a tutt'oggi la documentazione conclusiva richiesta non risulta pervenuta;

Ritenuta per l'effetto la necessità di procedere alla revoca dell'agevolazione concessa con d.d. n. 144/Ric. del 31 gennaio 2018, con il quale, tra l'altro, è stato ammesso alle agevolazioni il progetto di ricerca con DM63905 presentato da Sistema 2020 S.r.l.;

Decreta:

Articolo unico

L'agevolazione concessa con d.d. del 31 gennaio 2018, n. 144/Ric. in favore della società Sistema 2020 S.r.l. a valle della domanda di agevolazione con codice identificativo DM63905, è revocata per un importo complessivo pari ad euro 108.000,00, equivalente all'agevolazione concessa nella forma del credito d'imposta.

Il recupero del credito d'imposta sarà effettuato eventualmente a cura del competente Ufficio della scrivente direzione generale ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge 22 maggio 2010, n. 73 e come d'intesa con l'Agenzia delle entrate.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e, all'esito positivo, pubblicato ai sensi di legge.

Roma, 13 novembre 2019

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1-3359

20A00637

DECRETO 18 novembre 2019.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di ricerca n. 8873 dal titolo «Gruppo termico e premiscelazione e condensazione dei fumi, di capacità medio/alta, caratterizzata da elevato risparmio energetico e ridotto impatto ambientale (settore prodotti metallici)», presentato dalla I.C.I. Caldaie Spa, ai sensi dell'art. 5 del decreto n. 593/2000. (Decreto n. 2260/2019)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 19 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», in particolare l'allegato 1 - punto 3 che stabilisce che è l'ufficio II della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca competente in materia di «Incentivazione e sostegno alla competitività del sistema produttivo privato e del pubblico/privato in ambito nazionale e internazionale»;

Visto il decreto ministeriale n. 88 del 1° febbraio 2019, registrato al n. 104 del 7 febbraio 2019, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha assegnato al Capo dipartimento, preposto al Centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la

ricerca», le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo Centro di responsabilità amministrativa;

Visto il decreto del Capo dipartimento del 28 febbraio 2019, n. 350, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 394 del 6 marzo 2019, con il quale, tra l'altro, viene attribuita al direttore preposto alla Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli e piani gestionali ivi specificati;

Visto il decreto n. 644 del 28 marzo 2019, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 835 del 2 aprile 2019, del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, di attribuzione della delega ai dirigenti per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, relativo a «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 2003, n. 90402, del Ministro dell'economia e finanze d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 1, commi 870-874, istituente il Fondo investimenti ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale», ed in particolare l'art. 13 (Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca e l'Agenzia della formazione) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 alla disciplina comunitaria sugli aiuti di stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», ed in particolare l'art. 30 (Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, «Misure urgenti per la crescita del Paese», ed in particolare gli articoli 60-64 del Capo IX (Misure per la ricerca scientifica e tecnologica) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, «Modalità di utilizzo e gestione del FIRST - Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica. Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», ed in particolare, l'art. 11 (Disposizioni transitorie e finali) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, «Misure in materia di istruzione, università e ricerca», ed in particolare, l'art. 57 (Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica" del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196, del 23 agosto 2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 47 del 4 aprile 2019 (Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'8 giugno 2019) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Vista la domanda di agevolazione con codice identificativo 8873, presentata in data 6 luglio 2001, dalla I.C.I. Caldaie S.p.a., ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Vista la nota ministeriale del 20 agosto 2002, prot. n. 8401, con la quale è stato incaricato l'esperto scientifico prof. Domenico Laforgia;

Vista la nota ministeriale del 20 agosto 2002, prot. n. 8402, con la quale è stato incaricato l'Istituto convenzionato Banca nazionale del lavoro S.p.a.;

Vista l'istruttoria espletata dall'esperto scientifico del 20 novembre 2002, pervenuta in data 2 dicembre 2002, prot. n. 12330;

Vista l'istruttoria espletata dall'istituto convenzionato 5 febbraio 2003, pervenuta in data 10 febbraio 2003, prot. n. 1157;

Visto il decreto direttoriale n. 1866 del 12 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 18 dicembre 2002, con il quale è stata disposta la sospensione della ricezione di nuove domande di finanziamento, da presentarsi al MIUR ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, ad esclusione delle domande comprendenti costi per attività da svolgersi, per almeno il 75% del totale, nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste da-

gli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 2005, n. 120 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2005, con il quale sono state riaperte le attività istruttorie per i predetti progetti, prevedendosi una attività di preselezione a cura del Comitato, finalizzata ad individuare, tra tutti i progetti, quelli da avviare alle successive fasi istruttorie;

Vista la metodologia valutativa per i progetti con costi per attività in aree non eleggibili approvata dal Comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 297/1999, nella riunione del 23 marzo 2005;

Tenuto conto delle valutazioni espresse dal Comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 297/1999, nelle riunioni del 27 e 28 luglio 2005;

Acquisito il parere del Comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 297/1999, nella riunione del 5 ottobre 2005;

Visto il decreto direttoriale del 30 novembre 2005, prot. 2985, con il quale la domanda di agevolazione con codice identificativo 8873, presentata in data 6 luglio 2001, dalla I.C.I. Caldaie S.p.a., non è stata ammessa alle agevolazioni previste dal decreto ministeriale n. 593/2000;

Vista la nota del 9 dicembre 2014, pervenuta in data 16 gennaio 2015, prot. n. 945, con la quale l'Avvocatura generale dello Stato ha trasmesso copia della sentenza n. 11623/14 resa dal Tribunale amministrativo regionale Lazio, a seguito di ricorso presentato dalla I.C.I. Caldaie S.p.a.;

Vista la nota pervenuta in data 14 maggio 2019, prot. n. 9513, con la quale l'Avvocatura generale dello Stato ha trasmesso il ricorso della Caldaie S.p.a., al fine dell'esecuzione della sentenza n. 11623/14 resa dal Tribunale amministrativo regionale Lazio, non impugnata dal MIUR;

Vista la nota ministeriale del 6 giugno 2019, prot. n. 11208, con la quale l'Ufficio ha informato l'Avvocatura generale dello Stato in merito alle motivazioni del ritardo sull'adozione del provvedimento di ammissione al finanziamento;

Vista la nota pervenuta in data 5 settembre 2019, prot. n. 16313, con la quale l'Avvocatura generale dello Stato ha trasmesso la sentenza n. 10224/2019 emessa dal Tribunale amministrativo regionale Lazio;

Considerata la necessità di procedere ad una verifica necessaria al fine del rispetto delle condizioni previste dal nuovo regolamento generale di esenzione per categoria (UE) n. 651/2014 (GBER), adottato dalla Commissione europea il 21 maggio 2014, entrato in vigore a partire dal 1° luglio 2014;

Vista la nota ministeriale del 18 settembre 2019, prot. n. 17023, con la quale è stato incaricato l'istituto convenzionato Banca nazionale del lavoro S.p.a. e l'esperto scientifico prof. Domenico Laforgia di espletare un supplemento istruttorio al fine di verificare il rispetto delle condizioni previste dal nuovo regolamento generale di esenzione per categoria (UE) n. 651/2014 (GBER), adottato dalla Commissione europea il 21 maggio 2014, entrato in vigore a partire dal 1° luglio 2014;

Vista la nota in data 24 settembre 2019, prot. n. 17315, con la quale l'Ufficio II ha chiesto all'Ufficio I contabile di confermare la disponibilità del FAR delle risorse necessarie a coprire l'importo del presente decreto;

Acquisito in data 28 ottobre 2019, prot. n. 19317, il predetto supplemento istruttorio espletato dall'esperto scientifico prof. Domenico La Forgia, richiesto in data 18 settembre 2019, prot. n. 17023;

Visto le disponibilità del FAR confermata dal competente Ufficio I contabile con nota in data 14 ottobre 2019, prot. n. 18503;

Acquisito in data 13 novembre 2019, prot. n. 20255, il predetto supplemento istruttorio espletato dall'istituto convenzionato Banca nazionale del lavoro S.p.a., richiesto in data 18 settembre 2019, prot. n. 17023;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione RNA - COR ID 1447458 del 18 novembre 2019;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita le visura Deggendorf n. 4030643, del 12 novembre 2019;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca n. 8873, presentato in data 6 luglio 2001, dalla I.C.I. Caldaie Spa, P.I. 00227490232, CUP B94E01000300001, ai sensi dell'art. 5 del decreto

ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è ammesso agli interventi previsti dalla citata normativa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nelle schede allegate, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Gli interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto legislativo n. 159/2014.

2. La stipula del contratto, è subordinata alla verifica da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato dei seguenti elementi:

attualità dei requisiti e dei contenuti di innovazione e complessiva validità del progetto ovvero necessità di apportare modifiche o integrazioni a ciò funzionali;

persistenza dei requisiti soggettivi e di affidabilità economico-finanziaria dei proponenti;

3. Ove le attività progettuali risultino concluse, la stipula del contratto è subordinata alla verifica, da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato, della validità dei risultati conseguiti e della regolarità delle attività svolte nonché, per i progetti proposti da Grandi imprese, del mantenimento dell'effetto di incentivazione dell'aiuto pubblico di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca.

4. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

5. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

6. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni decorrente dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad massimo di cinque anni. Il periodo di preammortannento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

7. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto.

8. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 755.901,50 ripartita in euro 224.291,00 nella forma di contributo nella spesa ed euro 531.610,50 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilità del Fondo agevolazioni per la ricerca.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo ed, all'esito positivo, pubblicato ai sensi di legge.

Roma, 18 novembre 2019

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 29

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 8873

Protocollo N. 8873 del 06/07/2001 Comitato del 05/10/2005

Progetto di Ricerca

Titolo: Gruppo termico e premiscelazione e condensazione dei iumi, di capacità medio/alta, caratterizzato da elevato risparmio energetico e ridotto impatto ambientale (settore "prodotti metallici")

Inizio 01/10/2001

Durata Mesi: 22

Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

I.C.I. CALDAIE S.p.a.

S.Maria di Zevio (VR)

Costo totale ammesso	Euro 838.930,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro 565.050,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro 273.880,00
al netto di recuperi pari a	Euro 75.560,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non eleggibile	€ 565.050,00	€ 273.880,00	€ 838.930,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 565.050,00	€ 273.880,00	€ 838.930,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata*		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata*)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	40%	30%	55%	50%
Eleggibile lettera c)	35%	25%	60%	55%
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	30%	20%	65%	60%
Non eleggibile	30%	20%	65%	60%
Extra UE	30%	20%	65%	60%

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%) 10% Progetti presentati da PMI

Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa	fino a Euro 224.291,00
Credito Agevolato per ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento	fino a Euro 531.610,50

Sezione D - Condizioni Specifiche

20A00638

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 gennaio 2020.

Iscrizioni di varietà di specie agrarie ai relativi registri nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2019, n. 25, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.

Vista la direttiva direttoriale 1 marzo 2019, n. 12032, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio di questo Ministero, con la quale è stata data attuazione agli obiettivi definiti dalla direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - DIPEISR, del 1° marzo 2019, n. 107, per l'attività amministrativa e per la gestione 2019;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, registrato il 29 luglio 2019 al reg. n. 834 della Corte dei conti;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del 4 novembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2019, con il quale è stato conferito al dott. Emilio Gatto, dirigente di prima fascia, l'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

Viste le domande presentate ai fini della iscrizione della varietà di specie agrarie nei rispettivi registri nazionali;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente, esaminati nel corso della riunione del 18 dicembre 2019 del Gruppo permanente per la protezione delle piante - Sezione sementi;

Ritenuto concluso positivamente il procedimento relativo alla valutazione delle proposte di denominazioni avanzate dai costitutori delle varietà suddette;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nel registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agrarie, le cui descrizioni e risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Girasole

Codice SIAN	Denominazione	Tipo di ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
18373	ES Asteric	HS	Euralis Semences
18420	ES Epic	HS	Euralis Semences
18544	KWS Perseus CL	HS	KWS Saat Se
18603	RGT Mikellange CLP	HS	RAGT 2N S.a.s.
18648	LS Sunprise	HS	Laboulet Semences
18681	Fiesta CLP	HS	Caussade Semences
18683	Kaledonia CL	HS	Caussade Semences
18995	ES Proxima	HS	Euralis Semences
18998	ES Donatela	HS	Euralis Semences
19000	ES Oasis CLP	HS	Euralis Semences
19002	ES Venturis CLP	HS	Euralis Semences
19015	ES Joystic	HS	Euralis Semences
19019	ES Sakura	HS	Euralis Semences
19030	ES Emeric	HS	Euralis Semences
19033	ES Ellenis	HS	Euralis Semences
19034	ES Agora	HS	Euralis Semences
19036	ES Ludic	HS	Euralis Semences
19155	SY Vertuo	HS	Syngenta France S.a.s.
19181	SY Onestar CLP	HS	Syngenta France S.a.s.
19200	**LG50268**	HS	Limagrain Europe S.a.
19203	**LG50327**	HS	Limagrain Europe S.a.
19204	**LG50572CLP**	HS	Limagrain Europe S.a.
19209	**LG50436**	HS	Limagrain Europe S.a.
19210	**LG58568**	HS	Limagrain Europe S.a.
19213	**LG50771CLP**	HS	Limagrain Europe S.a.
19215	**LG50479SX**	HS	Limagrain Europe S.a.
19216	**LG50559SX**	HS	Limagrain Europe S.a.
19217	**LG50509SX**	HS	Limagrain Europe S.a.
19222	**LG58796**	HS	Limagrain Europe S.a.
19233	ES Adriatic	HS	Euralis Semences
19234	ES Rosis CL	HS	Euralis Semences
19292	**LBS3863XOL**	HS	Pioneer Genetique S.a.r.l.
19294	**P64LE157**	HS	Pioneer Genetique S.a.r.l.
19296	**P64LL134**	HS	Pioneer Genetique S.a.r.l.
19307	Magma Su	HS	Panam France Sarl
19319	Sutton	HS	Mas Seeds
19322	**MAS 830OL**	HT	Mas Seeds
19323	**MAS 808OL**	HS	Mas Seeds

19326	Starliner	HT	Mas Seeds
19327	Wolverine	HS	Mas Seeds
19369	LS Gibsun	HS	Laboulet Semences
19370	LS Starly	HS	Laboulet Semences
19416	**SW1H64**	HS	Seed Genetics International PTY LTD (SV Genetics)
19417	**SW 1H63CL**	HS	Seed Genetics International PTY LTD (SV Genetics)
19424	**SW 1H81CLP**	HS	Seed Genetics International PTY LTD (SV Genetics)
19455	CS Cleria CL	HS	Caussade Semences
19457	CS Feria CLP	HS	Caussade Semences
19458	Abrico	HS	Caussade Semences
19462	Destiny CLP	HS	RAGT 2N S.a.s.
19463	Imperiozo	HS	RAGT 2N S.a.s.
19464	Traveller	HS	RAGT 2N S.a.s.
19465	**AS36144OR**	HS	Aspria Seeds Sa
19466	**AS33102CL**	HS	Aspria Seeds Sa
19468	Nairobi CLP	HS	RAGT 2N S.a.s.
19484	CS Spidora CL	HS	Caussade Semences
19488	RGT Llorenzo CLP	HS	RAGT 2N S.a.s.
19493	CS Canaria SU	HS	Caussade Semences

Riso

Codice SIAN	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
18861	Colonnello	Società Agricola Giulio Melzi D'Eril S.S.
19190	Duilio	Ente Nazionale Risi
18952	**ECCO975FP**	RICE TEC, INC.
19402	Golia	S.I.S. Società Italiana Sementi
18917	Omega CL	Polenghi Giandomenico
19407	**PVL136 IT**	Louisiana State University
19478	**SYN 049**	Syngenta Italia S.p.a., Riso Gallo S.p.a.
18977	**RG300A**	Riso Gallo Spa
19396	Virgilio	S.I.S. Società Italiana Sementi
934	Vialone Nano	CRA-RIS Unità di Ricerca per la Risicoltura
915	Ribe (Euribe)	CRA-RIS Unità di Ricerca per la Risicoltura

Lino

Codice SIAN	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
18842	LS Riviera	Laboulet Semences

Barbabietola da Zucchero primaverile

Codice SIAN	Denominazione	Tipo di ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
18845	Giacomina KWS	HS	KWS Italia S.p.A.
18854	Fiammetta KWS	HS	KWS Italia S.p.A.
18853	Smart Djerba KWS	HS	KWS Italia S.p.A.
18858	Smart Jella KWS	HS	KWS Italia S.p.A.
18856	Beniamina KWS	HS	KWS Italia S.p.A.
18857	Smart Briga KWS	HS	KWS Italia S.p.A.
18847	**BTS 6990**	HS	Betaseed Italia s.r.l.
18849	BTS Smart 9285 N	HS	Betaseed Italia s.r.l.
18850	Smart Imola KWS	HS	KWS Italia S.p.A.
4612	Dorotea	-	MariboHilleshog ApS
10454	Laudata	-	MariboHilleshog ApS

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2020

Il direttore generale: GATTO

20A00606

DECRETO 21 gennaio 2020.

Cancellazione di varietà ortive dal relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, ed in particolare l'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, che prevede, tra l'altro, che debba essere disposta la cancellazione di una varietà dal registro qualora il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta a meno che una selezione conservatrice resti assicurata;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge n. 1096/1971 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2019, n. 25, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, registrato il 29 luglio 2019 al reg. n. 834 della Corte dei conti;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, inerente «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni», convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2019, con il quale è stato conferito al dott. Emilio Gatto, dirigente di prima fascia, l'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

Viste le note dell'11 dicembre 2019, prot. Mipaaf n. 39816 e n. 39819, con le quali la società Monsanto Agricoltura Italia S.p.a. ha richiesto, in qualità di unico responsabile della conservazione in purezza, la cancellazione dal registro nazionale delle varietà ortive identificate con il codice SIAN 1561 e 2859;

Considerato che le varietà per le quali è stata richiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai sensi dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni, le varietà di seguito elencate, iscritte al registro delle varietà di specie di piante ortive con il decreto a fianco indicato, sono cancellate dal registro medesimo.

Specie	Codice SIAN	Varietà	Responsabile conservazione in purezza	Decreto iscrizione/rinnovo
Finocchio	1561	Trevi	Monsanto Agricoltura Italia S.p.a.	Decreto 11 marzo 2019 (n. 13098) - *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 23 marzo 2019
Pomodoro	2859	Najal AF	Monsanto Agricoltura Italia S.p.a.	Decreto 2 aprile 2008 (n. 1832) - *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 19 aprile 2008

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2020

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

20A00607

DECRETO 21 gennaio 2020.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà ortive iscritte nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge n. 1096/1971 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2019, n. 25, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, registrato il 29 luglio 2019 al reg. n. 834 della Corte dei conti;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, inerente «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni», convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2019, con il quale è stato conferito al dott. Emilio Gatto, dirigente di prima fascia, l'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

Vista la nota del 9 dicembre 2019, prot. Mipaaf n. 0039394, con la quale la società T&T S.p.a. Agricola, ha comunicato la rinuncia alla responsabilità della conservazione in purezza per la varietà ortiva identificata con il codice SIAN 1964;

Viste le note del 17 dicembre 2019, prot. Mipaaf n. 0040547, n. 0040553, n. 0040563, n. 0040550, n. 0040564, n. 0040568 e n. 0040572, con le quali la società Blumen Group S.p.a. ha comunicato la rinuncia alla responsabilità della conservazione in purezza per le varietà ortive identificate con il codice SIAN 1900, 1949, 1953, 1972, 1963, 1981 e 553;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

1. La responsabilità della conservazione in purezza delle varietà sotto elencate, iscritte nel registro nazionale delle varietà di specie di piante ortive, è modificata come di seguito riportato.

Specie	Codice SIAN	Varietà	Responsabile conservazione in purezza	Nuovo responsabile
Bietola da coste	1900	Verde a costa bianca 2	S.A.I.S. Società agricola italiana sementi, Blumen Group S.p.a	S.A.I.S. Società agricola italiana sementi

Carota	1949	Berlicum 2	S.A.I.S. Società agricola italiana sementi, Consorzio sativa società cooperativa agricola, Blumen Group S.p.a	S.A.I.S. Società agricola italiana sementi, Consorzio sativa società cooperativa agricola
Carota	1953	Nantese 2	Blumen Group S.p.a, S.A.I.S. Società agricola italiana sementi, Consorzio sativa società cooperativa agricola	S.A.I.S. Società agricola italiana sementi, Consorzio sativa società cooperativa agricola
Fagiolo rampicante	1972	Borlotto lingua di fuoco 3	S.A.I.S. società agricola italiana sementi, Blumen Group S.p.a	S.A.I.S. Società agricola italiana sementi
Lattuga	1963	Estiva di Kagran 3	Blumen Group S.p.a, S.A.I.S. Società agricola italiana sementi	S.A.I.S. Società agricola italiana sementi
Melanzana	1981	Violetta lunga 3	Blumen Group S.p.a, S.A.I.S. Società agricola italiana sementi, Consorzio sativa società cooperativa agricola	S.A.I.S. Società agricola italiana sementi, Consorzio sativa società cooperativa agricola
Peperone	553	Quadrato d'Asti rosso	F.lli Ingegnoli S.p.a., Blumen Group S.p.a, S.A.I.S. Società agricola italiana sementi	F.lli Ingegnoli S.p.a., S.A.I.S. Società agricola italiana sementi
Pomodoro	1964	S. Marzano 2	S.A.I.S. Società agricola italiana sementi, Blumen Group S.p.a	S.A.I.S. Società agricola italiana sementi

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2020

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

20A00608

DECRETO 22 gennaio 2020.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi dal 27 al 28 luglio 2019 nella Regione Toscana.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visti in particolare gli articoli 18 e 24 riguardanti rispettivamente il ripristino del potenziale o produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici ed il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il Programma di sviluppo regionale (PSR) 2014-2020 della Regione Toscana versione 6.1 approvato dalla Commissione europea, ed in particolare la sottomisura 5.2 - sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli

e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici, di cui alla lettera *b)*, comma 1 dell'art. 18 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

Considerato che l'attivazione delle sopracitate sottomisure è subordinata al riconoscimento formale, da parte dell'Autorità competente dello Stato membro, del fatto che si è verificata una calamità naturale e che questa ha causato la distruzione di non meno del 30% del potenziale agricolo interessato per la sottomisura 5.2;

Considerato che il Mipaaf, in quanto Autorità competente dello Stato membro per il riconoscimento formale di eccezionalità degli eventi ai fini dell'attivazione degli interventi compensativi di cui al decreto legislativo n. 102/2004, possiede i requisiti tecnico amministrativi per procedere al riconoscimento di eccezionalità degli eventi anche ai fini dell'attivazione delle misure di ripristino del potenziale produttivo e forestale danneggiati da eventi eccezionali;

Vista la delibera n. 1373 dell'11 novembre 2019 con la quale la Regione Toscana chiede il riconoscimento formale di eccezionalità delle grandinate, vento forte e piogge alluvionali del 27 e 28 luglio 2019 nelle Province di Firenze e Arezzo, ai fini dell'attivazione della sottomisura 5.2 del proprio PSR;

Vista la relazione tecnica allegata alla citata delibera di giunta regionale dalla quale risulta che le grandinate, il vento forte e le piogge alluvionali del 27 e 28 luglio 2019 hanno provocato danni superiori al 30% del potenziale agricolo, riferito alla produzione lorda vendibile del territorio interessato;

Ritenuto che sussistono gli elementi per dichiarare l'eccezionalità dell'evento;

Decreta:

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità delle grandinate, vento forte e piogge alluvionali del 27 e 28 luglio 2019 che hanno colpito nella Provincia di Firenze i territori dei Comuni di Castelfiorentino, Certaldo e Gambassi Terme per i danni causati al potenziale agricolo e forestale; nella Provincia di Arezzo i territori di Arezzo, Anghiari, Monterchi, Sansepolcro, Monte San Savino, Civitella in Val di Chiana, Marciano della Chiana, Lucignano, Castiglion Fiorentino, Foiano della Chiana, per i danni causati al potenziale agricolo e forestale.

2. Il presente provvedimento rappresenta il riconoscimento formale di eccezionalità dell'evento di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 18, comma 3 del regolamento (UE) n. 1305/2013, per l'attivazione da parte della Regione Toscana della sottomisura 5.2 del proprio programma di sviluppo rurale 2014-2020.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2020

Il Ministro: BELLANOVA

20A00611

DECRETO 23 gennaio 2020.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lombardia dal 9 luglio 2019 al 12 agosto 2019.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, e successive modificazioni ed integrazioni che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto reg. n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2019, n. 25, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivi-

tà culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» ed in particolare l'art. 1, comma 1 che ha trasferito le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo al Ministero dei beni culturali e il conseguente comma 16 dello stesso articolo, ai sensi del quale la denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg.ne provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/04 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425(2017/XA);

Esaminata la proposta della Regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

tromba d'aria dal 9 luglio 2019 al 12 agosto 2019 nella Provincia di Pavia;

venti impetuosi dal 2 agosto 2019 al 12 agosto 2019 nella Provincia di Bergamo;

venti impetuosi dal 2 agosto 2019 al 12 agosto 2019 nelle Province di Brescia, Cremona;

tromba d'aria del 12 agosto 2019 nella Provincia di Lodi;

tromba d'aria del 12 agosto 2019 nella Città Metropolitana di Milano;

Dato atto alla Regione Lombardia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lombardia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali per le infrastrutture aziendali;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni:

Bergamo:

venti impetuosi del 2 agosto 2019; del 7 agosto 2019; del 12 agosto 2019;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei Comuni di Antegnate, Arcene, Arzago d'Adda, Barbata, Bariano, Calcio, Calvenzano, Canonica d'Adda, Caravaggio, Casirate d'Adda, Cividate al Piano, Cologno al Serio, Cortenuova, Covo, Dalmine, Fontanella, Fornovo San Giovanni, Ghisalba, Isso, Mapello, Martinengo, Misano di Gera d'Adda, Morengo, Mozzanica, Pognano, Pumenengo, Romano di Lombardia, Seriate, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Spirano, Terno d'Isola, Treviglio, Urgnano;

venti impetuosi del 2 agosto 2019; del 7 agosto 2019; del 12 agosto 2019;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei Comuni di Barbata, Calcio, Fontanella, Isso;

Brescia:

venti impetuosi dal 2 agosto 2019 al 12 agosto 2019;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei Comuni di Acquafredda, Azzano Mella, Bagnolo Mella, Borgo San Giacomo, Brandico, Brescia, Calvagese della Riviera, Calvisano, Capriano del Colle, Carpenedolo, Castel Mella, Castelcovati, Castrezzato, Cazzago San Martino, Chiari, Comezzano-Cizzago, Corzano, Dello, Erbusco, Flero, Gambara, Gavardo, Ghedi, Gottolengo, Gussago, Iseo, Isorella, Leno, Lograto, Longhena, Maclodio, Mairano, Manerba del Garda, Manerbio, Mazzano, Moniga del Garda, Montichiari, Muscoline, Nuvolento, Nuvolera, Offlaga, Orzinuovi, Orzivecchi, Paderno Franciacorta, Paitone, Passirano, Polpenazze del Garda, Pompiano, Poncarale, Pontoglio, Prevalle, Puegnago sul Garda, Roccafranca, Rodengo-Saiano, Rovato, Rudiano, Salò, San Paolo, Torbole Casaglia, Travagliato, Trenzano, Urago d'Oglio, Verolanuova, Villa Carcina, Villachiara;

Cremona:

venti impetuosi dal 2 agosto 2019 al 12 agosto 2019;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei Comuni di Bagnolo Cremasco, Camisano, Campagnola Cremasca, Capergnanica, Capralba, Casale Cremasco-Vidolasco, Casaletto Ceredano, Casaletto di Sopra, Castel Gabbiano, Castelleone, Credera Rubbiano, Crema, Cremosano, Cumignano sul Naviglio, Dovera, Fiesco,

Genivolta, Izano, Madignano, Offanengo, Pandino Pianengo, Ricengo, Ripalta Cremasca, Rivolta d'Adda, Romanengo, Salvirola, Sergnano, Soncino, Spino d'Adda, Ticengo, Trescore Cremasco, Trigolo, Vailate;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei Comuni di Agnadello, Bagnolo Cremasco, Camisano, Campagnola Cremasca, Capergnanica, Capralba, Casale Cremasco-Vidolasco, Casaletto Ceredano, Casaletto di Sopra, Castellone, Credera Rubbiano, Crema, Cremosano, Cumignano sul Naviglio, Dovera, Fiesco, Genivolta, Izano, Madignano, Monte Cremasco, Offanengo, Ricengo, Ripalta Cremasca, Rivolta D'adda, Romanengo, Salvirola, Sergnano, Spino d'Adda, Trescore Cremasco, Trigolo, Palazzo Pignano, Ripalta Arpina, Ripalta Guerina, Vaiano Cremasco, Vailate;

Lodi:

tromba d'aria del 12 agosto 2019;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei Comuni di Abbadia Cerreto, Borgo San Giovanni, Casaletto Lodigiano, Casalmaiocco, Caselle Lurani, Castiraga Vidardo, Cavenago d'Adda, Cornegliano Laudense, Corte Palasio, Galgagnano, Lodi, Lodi Vecchio, Mairago, Marudo, Massalengo, Pieve Fissiraga, Salerano sul Lambro, San Martino in Strada, Tavazzano con Villavesco, Valera Fratta, Zelo Buon Persico;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei Comuni di Borgo San Giovanni, Casalmaiocco, Cavenago d'Adda, Comazzo, Cornegliano Laudense, Lodi, Lodivecchio, Massalengo, Merlino, Montanaso Lombardo, Pieve Fissiraga, San Martino in Strada, Sordio, Tavazzano con Villavesco, Villanova del Sillaro;

Città Metropolitana di Milano:

tromba d'aria del 12 agosto 2019;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei Comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, San Zenone al Lambro;

Pavia:

tromba d'aria dal 9 luglio 2019 al 12 agosto 2019;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei Comuni di Bascapè, Bornasco, Ceranova, Landriano, Lardirago, Marcignago, Marzano, Monticelli Pavese, Sant'Alessio con Vialone, Siziano, Torrevecchia Pia, Trovo, Vellezzo Bellini, Vidigulfo, Villanterio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2020

Il Ministro: BELLANOVA

20A00646

DECRETO 23 gennaio 2020.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Veneto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la confomiità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonchè sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non ai assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) della commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto regolamento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2019, n. 25, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e

del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» ed in particolare l'art. 1, comma 1 che ha trasferito le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo al Ministero dei beni culturali e il conseguente comma 16 dello stesso articolo, ai sensi del quale la denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg.ne provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/04 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425(2017/XA);

Esaminata la proposta della Regione Veneto di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

venti impetuosi del 2 agosto 2019 nelle Province di Rovigo, Treviso, Verona;

venti impetuosi dal 6 agosto 2019 al 7 agosto 2019 nella Provincia di Verona.

Dato atto alla Regione Veneto di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Veneto di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono, trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni:

Rovigo:

venti impetuosi del 2 agosto 2019;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei Comuni di Ariano nel Polesine, Loreo, Porto Tolle, Porto Viro, Taglio di Po.

Treviso:

venti impetuosi del 2 agosto 2019;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio del Comune di Salgareda.

Verona:

venti impetuosi del 2 agosto 2019;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei Comuni di Albaredo d'Adige, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Legnago, Minerbe, Pressana, Terrazzo, Veronella;

venti impetuosi dal 6 agosto 2019 al 7 agosto 2019;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio del Comune di Oppeano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2020

Il Ministro: BELLANOVA

20A00647

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 dicembre 2019.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Prisma società cooperativa», in Castell'Azzara.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale dell'8 gennaio 2018 n. 20/2018, con il quale la società cooperativa «Prisma società cooperativa», con sede in Castell'Azzara (GR), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Alberto Bambagini ne è stata nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 21 maggio 2018 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Alberto Bambagini dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 28 novembre 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 28 novembre 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo della rag. Silvia Volpini;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, la rag. Silvia Volpini, C.F.: VLPSLV75T68D786P, nata a Umbertide (PG) il 28 dicembre 1975, domiciliata in Foligno (PG), via Cupa n. 1, in sostituzione del dott. Alberto Bambagini, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 dicembre 2019

Il Ministro: PATUANELLI

20A00634

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

DECRETO 8 gennaio 2020.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato on. dott.ssa Anna Laura Orrico.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;

Visto il decreto-legge 19 settembre 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e, in particolare, l'art. 1, che dispone il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, di nomina dell'on. avv. Dario Franceschini a Ministro per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 settembre 2019, di nomina della on. dott.ssa Anna Laura Orrico a Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali;

Ritenuto opportuno delegare talune funzioni di competenza del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel rispetto degli indirizzi espressi dall'on. Ministro, l'on. dott.ssa Anna Laura Orrico, Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, è delegato a coadiuvare il Ministro nelle attività e nelle funzioni concernenti i rapporti istituzionali in materia di beni e attività culturali con le regioni e gli enti locali, comprese le iniziative relative alla sottoscrizione ed attuazione di protocolli generali di intesa, nonché a partecipare, in accordo con le indicazioni del Ministro, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, alla Conferenza unificata, nonché alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali.

2. Il Sottosegretario di Stato, on. dott.ssa Anna Laura Orrico è altresì delegato a coadiuvare il Ministro nelle attività e nelle funzioni riguardanti il patrimonio e le attività culturali, anche con riguardo alla digitalizzazione, nonché, in accordo con le indicazioni del Ministro, a curare i rapporti con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in ambito culturale.

3. Il Sottosegretario di Stato, on. dott.ssa Anna Laura Orrico è altresì delegato a coadiuvare il Ministro nelle attività e nelle funzioni concernenti il paesaggio e la rigenerazione urbana e a presiedere, in accordo con le indicazioni del Ministro, i lavori dell'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, nonché a rappresentare il Ministero nelle Conferenze istituzionali permanenti di bacino distrettuali.

4. Il Sottosegretario di Stato, on. dott.ssa Anna Laura Orrico è delegato inoltre a coadiuvare il Ministro nelle attività e nelle funzioni concernenti le industrie culturali e creative, nonché in quelle concernenti il sostegno e la promozione dell'imprenditoria giovanile nel settore della cultura.

5. Il Sottosegretario di Stato, on. dott.ssa Anna Laura Orrico è altresì delegato a coadiuvare il Ministro nelle attività e nelle funzioni concernenti il cinema e l'audiovisivo con particolare riguardo ai giovani autori, alle micro, piccole e medie imprese e i rapporti con le *Film Commission* regionali, nonché, in accordo con le indicazioni del Ministro, in ulteriori ambiti riferiti al settore cinematografico.

6. Il Sottosegretario di Stato, on. dott.ssa Anna Laura Orrico è altresì delegato a coadiuvare il Ministro nelle attività e nelle funzioni concernenti i Contratti istituzionali di sviluppo in cui è coinvolto il Ministero, nonché a partecipare, in accordo con le indicazioni del Ministro, ai relativi Tavoli e gruppi di lavoro interistituzionali. Nell'ambito di tali iniziative, l'on. dott.ssa Anna Laura Orrico è inoltre delegata a coadiuvare il Ministro nelle attività e nelle funzioni riguardanti la città di Taranto.

7. Il Sottosegretario di Stato, on. dott.ssa Anna Laura Orrico è altresì delegato a curare il coordinamento delle attività e delle iniziative relative all'attuazione delle Convenzioni UNESCO di competenza del Ministero.

8. Il Sottosegretario di Stato, on. dott.ssa Anna Laura Orrico partecipa, in quale delegato del Ministro, alle riunioni del Comitato interministeriale per gli affari europei.

9. Il Sottosegretario di Stato, on. dott.ssa Anna Laura Orrico, inoltre, è delegato a svolgere le iniziative di supporto al Ministro, con riferimento alla partecipazione agli organi dell'Unione europea e al Consiglio di Europa nelle materie delegate.

10. Il Sottosegretario di Stato, on. dott.ssa Anna Laura Orrico è altresì delegato a partecipare alle attività della Cabina di regia per l'Italia internazionale.

11. Nelle materie delegate, il Sottosegretario di Stato on. dott.ssa Anna Laura Orrico, partecipa, in rappresentanza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, alle riunioni preparatorie del Comitato interministeriale per la programmazione economica, nonché, se delegato dal Ministro, alle riunioni del medesimo Comitato.

12. Nelle materie delegate, nel rispetto del generale principio della distinzione tra atti di indirizzo politico e atti di gestione, il Sottosegretario di Stato, on. dott.ssa Anna Laura Orrico, firma i relativi atti e provvedimenti, ivi inclusi accordi e protocolli di intesa con regioni ed enti locali.

13. Al Sottosegretario di Stato, on. dott.ssa Anna Laura Orrico, possono essere delegati, inoltre, ulteriori atti specifici tra quelli di competenza del Ministro.

14. Per le questioni di cui al presente articolo e, salva diversa decisione del Ministro, per le ulteriori materie di competenza istituzionale del Ministero, il Sottosegretario di Stato, on. dott.ssa Anna Laura Orrico, è incaricato di rispondere, secondo gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta, ad intervenire presso la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica per lo svolgimento delle interpellanze o interrogazioni a risposta orale e a rappresentare il Governo nell'ambito di lavori parlamentari relativi all'esame di disegni e proposte di legge, mozioni e risoluzioni.

Art. 2.

1. Resta ferma la competenza del Ministro sugli atti e provvedimenti che, sebbene delegati, siano dal Ministro specificatamente a sé avocati o comunque direttamente compiuti.

2. Restano comunque riservati al Ministro, a norma degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni:

a) gli atti normativi e i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e l'assegnazione delle risorse;

c) le direttive, le circolari, gli atti di carattere generale e, comunque, di indirizzo politico;

d) gli atti che devono essere sottoposti al Consiglio dei ministri e ai comitati interministeriali;

e) la nomina o la designazione dei componenti degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti e degli istituti sottoposti a controllo e vigilanza diretta o indiretta del Ministero;

f) le designazioni e nomine di rappresentanti ministeriali in enti, società, commissioni e comitati;

g) la costituzione di commissioni e comitati;

h) tutte le funzioni e attività non specificate all'art. 1.

Art. 3.

1. In ogni caso, tutte le attività delegate si esercitano nell'ambito delle direttive generali per l'attività amministrativa emanate dal Ministro, al quale resta comunque riservata la potestà di diretto esercizio dell'azione istituzionale nei casi di particolare rilevanza politica e strategica.

2. Il Sottosegretario di Stato, on. dott.ssa Anna Laura Orrico, informa il Ministro in ordine alle attività svolte in ragione delle funzioni delegate.

3. Al fine di assicurare il coordinamento tra le attività esperite in base alla presente delega e gli obiettivi, i programmi e i progetti deliberati dal Ministro, il predetto

Sottosegretario di Stato opera in costante raccordo con il Ministro stesso, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro e dell'Ufficio legislativo.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 8 gennaio 2020

Il Ministro: FRANCESCHINI

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2020
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 120

20A00648

DECRETO 8 gennaio 2020.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato on. dott.ssa Lorenza Bonaccorsi.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI
E PER IL TURISMO

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;

Visto il decreto-legge 19 settembre 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e, in particolare, l'art. 1, che dispone il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, di nomina dell'on. avv. Dario Franceschini a Ministro per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 settembre 2019, di nomina della dott.ssa Lorenza Bonaccorsi a Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali;

Ritenuto opportuno delegare talune funzioni di competenza del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel rispetto degli indirizzi espressi dall'on. Ministro, l'on. dott.ssa Lorenza Bonaccorsi, Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, è delegata a coadiuvare il Ministro nelle attività e nelle funzioni concernenti il turismo e, conseguentemente, a presiedere, in sostituzione del Ministro, il Comitato permanente per la promozione del turismo in Italia e a dare impulso alle sue attività.

2. Il Sottosegretario di Stato, on. dott.ssa Lorenza Bonaccorsi, è altresì delegato, nella materia del turismo, a coordinare l'attuazione delle iniziative concordate con ANCI, nonché a curare i rapporti con le regioni e le autonomie locali e con le associazioni di categoria nel settore, il CAI.

3. Con riferimento alla materia del turismo, il Sottosegretario di Stato, on. dott.ssa Lorenza Bonaccorsi, è delegato, in particolare, a curare i rapporti con l'ENIT - Agenzia nazionale del turismo, ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del Ministero, a cui sono attribuite funzioni di promozione del turismo.

4. Il Sottosegretario di Stato, on. dott.ssa Lorenza Bonaccorsi, è inoltre delegato a coadiuvare il Ministro nelle attività e nelle funzioni concernenti l'esposizione Universale Expo 2020 Dubai ed altre iniziative a carattere internazionale e nazionale, tra le quali l'Olimpiadi della lettura.

5. Il Sottosegretario di Stato, on. dott.ssa Lorenza Bonaccorsi partecipa, quale delegato del Ministro, alle riunioni del Comitato interministeriale per gli affari europei e del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e all'aerospazio.

6. Il Sottosegretario di Stato, on. dott.ssa Lorenza Bonaccorsi, inoltre, è delegato a svolgere le iniziative di supporto al Ministro, con riferimento alla partecipazione agli organi dell'Unione europea e al Consiglio di Europa nelle materie delegate.

7. Il Sottosegretario di Stato, on. dott.ssa Lorenza Bonaccorsi, è altresì delegato a partecipare alle attività della Cabina di regia per l'Italia internazionale.

8. Nelle materie delegate, il Sottosegretario di Stato on. dott.ssa Lorenza Bonaccorsi, partecipa, in rappresentanza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, alle riunioni preparatorie del Comitato interministeriale per la programmazione economica, nonché, se delegato dal Ministro, alle riunioni del medesimo Comitato.

9. Al Sottosegretario di Stato, on. dott.ssa Lorenza Bonaccorsi, è delegata, in coerenza con gli indirizzi del Ministro, la firma dei decreti di variazione di bilancio concernenti i capitoli dei Centri di responsabilità amministrativa del Ministero, delle richieste di integrazione di competenza e cassa ai sensi degli articoli 26, 27 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché delle richieste di riassegnazione di somme al bilancio del Ministero ai sensi della normativa vigente.

10. Nelle materie delegate, nel rispetto del generale principio della distinzione tra atti di indirizzo politico e atti di gestione, il Sottosegretario di Stato, on. dott.ssa

Lorenza Bonaccorsi, firma i relativi atti e provvedimenti, ivi inclusi accordi e protocolli di intesa con Regioni ed enti locali.

11. Al Sottosegretario di Stato, on. dott.ssa Lorenza Bonaccorsi, possono essere delegati, inoltre, ulteriori atti specifici tra quelli di competenza del Ministro.

12. Per le questioni di cui al presente articolo e, salva diversa decisione del Ministro, per le ulteriori materie di competenza istituzionale del Ministero, il Sottosegretario di Stato, on. dott.ssa Lorenza Bonaccorsi, è incaricato di rispondere, secondo gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta, ad intervenire presso la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica per lo svolgimento delle interpellanze o interrogazioni a risposta orale e a rappresentare il Governo nell'ambito di lavori parlamentari relativi all'esame di disegni e proposte di legge, mozioni e risoluzioni.

Art. 2.

1. Resta ferma la competenza del Ministro sugli atti e provvedimenti che, sebbene delegati, siano dal Ministro specificatamente a sé avocati o comunque direttamente compiuti.

2. Restano comunque riservati al Ministro, a norma degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni:

a) gli atti normativi e i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e l'assegnazione delle risorse;

c) le direttive, le circolari, gli atti di carattere generale e, comunque, di indirizzo politico;

d) gli atti che devono essere sottoposti al Consiglio dei ministri e ai comitati interministeriali;

e) la nomina o la designazione dei componenti degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti e degli istituti sottoposti a controllo e vigilanza diretta o indiretta del Ministero;

f) le designazioni e nomine di rappresentanti ministeriali in enti, società, commissioni e comitati;

g) la costituzione di commissioni e comitati;

h) tutte le funzioni e attività non specificate all'art. 1.

Art. 3.

1. In ogni caso, tutte le attività delegate si esercitano nell'ambito delle direttive generali per l'attività amministrativa emanate dal Ministro, al quale resta comunque riservata la potestà di diretto esercizio dell'azione istituzionale nei casi di particolare rilevanza politica e strategica.

2. Il Sottosegretario di Stato, on. dott.ssa Lorenza Bonaccorsi, informa il Ministro in ordine alle attività svolte in ragione delle funzioni delegate.

3. Al fine di assicurare il coordinamento tra le attività esperite in base alla presente delega e gli obiettivi, i programmi e i progetti deliberati dal Ministro, il predetto Sottosegretario di Stato opera in costante raccordo con il Ministro stesso, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro e dell'Ufficio legislativo.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 8 gennaio 2020

Il Ministro: FRANCESCHINI

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2020
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 121

20A00649

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 27 gennaio 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Idacio», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 119/2020).

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto

20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'11 dicembre 2019, con cui il dott. Renato Massimi è stato nominato sostituto del direttore generale dell'AIFA nelle more dell'espletamento della procedura di nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 giugno 2006, n. 142, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e, in particolare, l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 novembre 2004, n. 259 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determina n. 97707/2019 del 3 settembre 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 settembre 2019, n. 219, relativa alla classificazione del medicinale IDACIO (adalimumab) ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda presentata in data 24 aprile 2019 con la quale la società Fresenius Kabi Deutschland GmbH ha chiesto la riclassificazione della specialità medicinale IDACIO (adalimumab);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 10-12 luglio 2019;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 21-23 ottobre 2019;

Vista la deliberazione n. 30 del 5 dicembre 2019 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale e concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Idacio» (adalimumab) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

indicazioni terapeutiche:

Artrite reumatoide

«Idacio», in combinazione con metotressato, è indicato per:

il trattamento di pazienti adulti affetti da artrite reumatoide attiva di grado da moderato a severo quando la risposta ai farmaci anti-reumatici modificanti la malattia, compreso il metotressato, risulta inadeguata;

il trattamento dell'artrite reumatoide severa, attiva e progressiva in pazienti adulti non precedentemente trattati con il metotressato.

«Idacio» può essere somministrato come monoterapia in caso di intolleranza al metotressato o quando il trattamento continuato con metotressato è controindicato.

Adalimumab in combinazione con metotressato, inibisce la progressione del danno strutturale, valutata radiograficamente, e migliora la funzionalità fisica.

Artrite idiopatica giovanile

Artrite idiopatica giovanile poliarticolare

«Idacio» in combinazione con metotressato è indicato per il trattamento dell'artrite idiopatica giovanile poliarticolare attiva, in pazienti con età superiore a due anni, che hanno avuto una risposta inadeguata ad uno o più farmaci anti-reumatici modificanti la malattia (DMARDs). «Idacio» può essere somministrato come monoterapia in caso di intolleranza al metotressato o quando il trattamento continuato con metotressato è controindicato.

Adalimumab non è stato studiato in pazienti di età inferiore a due anni.

Artrite associata ad entesite

«Idacio» è indicato per il trattamento delle forme attive di artrite associata a entesite, nei pazienti dai sei anni di età, che hanno avuto una risposta inadeguata o che sono intolleranti alla terapia convenzionale.

Spondiloartrite assiale

Spondilite anchilosante (SA)

«Idacio» è indicato per il trattamento dei pazienti adulti affetti da spondilite anchilosante severa e attiva con una inadeguata risposta alla terapia convenzionale.

Spondiloartrite assiale senza evidenza radiografica di SA

«Idacio» è indicato per il trattamento dei pazienti adulti affetti da spondiloartrite assiale severa senza evidenza radiografica di SA ma con segni oggettivi di infiammazione documentati da elevati livelli di proteina C reattiva e/o dalla RMN, che hanno avuto una risposta inadeguata a, o sono intolleranti a farmaci antinfiammatori non steroidei.

Artrite psoriasica

«Idacio» è indicato per il trattamento dell'artrite psoriasica attiva e progressiva in pazienti adulti quando la risposta a precedenti trattamenti con farmaci anti-reumatici modificanti la malattia (DMARDs) è stata inadeguata. È stato dimostrato che adalimumab migliora la funzionalità fisica e riduce la percentuale di progressione del danno articolare periferico rilevato radiograficamente in pazienti affetti dalla forma poliarticolare simmetrica della malattia.

Psoriasi

«Idacio» è indicato per il trattamento della psoriasi a placche cronica, di grado da moderato a severo, in pazienti adulti candidati alla terapia sistemica.

Psoriasi a placche pediatrica

«Idacio» è indicato per il trattamento della psoriasi a placche cronica severa in bambini e adolescenti dai quattro anni di età che abbiano avuto una risposta inadeguata, o che presentino controindicazioni alla terapia topica e alla fototerapia.

Idrosadenite suppurativa (HS)

«Idacio» è indicato per il trattamento dell'idrosadenite suppurativa (acne inversa) attiva di grado da moderato a severo in adulti e adolescenti di età superiore ai dodici anni con una risposta inadeguata alla terapia sistemica convenzionale per l'HS.

Malattia di Crohn

«Idacio» è indicato nel trattamento della malattia di Crohn attiva di grado da moderato a severo in pazienti adulti che non hanno risposto ad un ciclo terapeutico completo e a dosaggio adeguato a base di corticosteroidi e/o di un immunosoppressore, o nei pazienti intolleranti a tali terapie o che presentino controindicazioni mediche ad esse.

Malattia di Crohn in pazienti pediatrici

«Idacio» è indicato nel trattamento della malattia di Crohn attiva di grado da moderato a severo nei pazienti pediatrici (dai sei anni di età) che hanno avuto una risposta inadeguata alla terapia convenzionale, inclusa la terapia nutrizionale primaria e a una terapia a base di un corticosteroide e/o di un immunomodulante, o che sono intolleranti o hanno controindicazioni a tali terapie.

Colite ulcerosa

«Idacio» è indicato nel trattamento della colite ulcerosa attiva di grado da moderato a severo in pazienti adulti che hanno manifestato una risposta inadeguata alla terapia convenzionale inclusi i corticosteroidi e la 6-mercaptopurina (6-MP) o l'azatioprina (AZA) o che sono intolleranti o presentano controindicazioni a tali terapie.

Uveite

«Idacio» è indicato per il trattamento dell'uveite non-infettiva intermedia, posteriore e della panuveite in pazienti adulti che hanno avuto una risposta inadeguata ai corticosteroidi, in pazienti che necessitano di farmaci risparmiatori di corticosteroidi o nei quali il trattamento con corticosteroidi è controindicato.

Uveite pediatrica

«Idacio» è indicato per il trattamento dell'uveite anteriore pediatrica cronica non infettiva nei pazienti dai due anni di età che hanno avuto una risposta inadeguata o sono intolleranti alla terapia convenzionale o per i quali la terapia convenzionale non è appropriata.

Confezione: 40 mg/0,8 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 *ml)* - 1 flaconcino + 1 siringa + 1 ago + 1 adattatore + 2 tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 047805015/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 379,34.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 626,06.

Confezione: 40 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa pre-riempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 *ml)* - 2 siringhe pre-riempite + 2 tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 047805027/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 758,68.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.252,13.

Confezione: 40 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa pre-riempita (vetro) in una penna - 0,8 ml (40 mg/0,8 *ml)* - 2 penne pre-riempite + 2 tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 047805039/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 758,68.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.252,13.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Alla specialità medicinale in oggetto si applica una scheda di prescrizione per le indicazioni psoriasi a placche, colite ulcerosa e spondiloatrite assiale non radiografica.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Idacio» (adalimumab) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della

rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Idacio» (adalimumab) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - reumatologo, dermatologo, gastroenterologo, internista, pediatra e oftalmologo (RRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 27 gennaio 2020

Il sostituto del direttore generale: MASSIMI

20A00685

SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

DELIBERA 22 gennaio 2020.

Integrazioni al Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa. (Delibera n. 3/2020).

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Nella seduta del 13 dicembre 2019;

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 febbraio 2004, n. 36;

Considerato che nella cornice dei principi costituzionali, vengono in rilievo i seguenti dati legislativi:

a) art. 34, legge n. 186/1982, il quale prevede che il Presidente del Consiglio di Stato «fissa la data della discussione dinanzi al consiglio di presidenza con decreto da notificarsi almeno quaranta giorni prima all'interessato, il quale può prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione»; la regola è riprodotta in modo non pedissequo nel regolamento interno del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, il cui art. 43, comma 2, prescrive che, fissata la discussione, «il decreto è notificato all'interessato almeno quaranta giorni prima della discussione. Entro questo termine l'interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti nonché depositare, non oltre dieci giorni prima della discussione, le sue difese»;

b) art. 24, comma 7, legge n. 241/1990 in materia di accesso agli atti, relativo ai casi di esclusione dal diritto di accesso, ove si prevede che «Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici»;

c) art. 1, comma 1, lett. *b)*, legge n. 241/1990, il quale, tra le definizioni e i principi, individua i soggetti interessati, titolari del diritto d'accesso, come coloro i quali siano portatori di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridica tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso»;

d) art. 23, comma 1, legge n. 241/1990, il quale (nel regolare l'ambito di applicazione del diritto di accesso) aggiunge che «il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'art. 24»;

e) art. 24, legge n. 241/1990, in materia di esclusione dal diritto di accesso, il quale al comma 1, lett. *a)* prevede la esclusione per i casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti (anche) «dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo», con un rinvio alla regola per cui «Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1»;

f) art. 24, comma 3, legge n. 241/1990, il quale prevede che «non sono ammissibili istanze di accesso preordinate a un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni», e al comma 4 aggiunge che «L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento»; e art. 25 comma 3, «il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabili dall'art. 24 e devono essere motivati»;

Considerato che l'art. 34, legge n. 186/1982 riferisce specificamente il termine di quaranta giorni dalla discussione alla notifica del decreto di fissazione della discussione stessa; e riferisce specificamente il successivo termine di dieci giorni al momento non oltre il quale l'interessato può depositare difese nonché prendere visione ed estrarre copia degli atti, mentre soltanto con la norma secondaria del regolamento interno al Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa la presa visione e la estrazione di copia degli atti viene riferita al termine di quaranta giorni;

Considerato che l'art, 27, comma 4, legge n. 241/1990, là dove è prescritto che «L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento», concepisce il differimento come alternativa al diniego, per cui il differimento è fattispecie diversa da una negazione dell'accesso ed, in quanto più ampia, è quindi compatibile con una concessione dell'accesso ancorché differita nel tempo, ipotesi questa che deve quindi ritenersi ammessa dalla normazione primaria;

Considerato che è ravvisata l'opportunità di regolare l'accesso agli atti del procedimento disciplinare con modalità che possano garantire nel contempo l'effettività dell'azione disciplinare, la tutela degli interessi defensionali dell'incolpato, la tutela della riservatezza dei diversi soggetti coinvolti;

Considerato che, nella gestione delle istanze di accesso relative all'attività amministrativa del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, il segretario del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa e/o il responsabile del procedimento nominato in sede di procedimento disciplinare agiscono per delega del Consiglio di Presidenza, nei limiti delle direttive generali e delle istruzioni particolari ricevute dall'organo di autogoverno;

Delibera:

Art. 1.

Nel regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza (decreto 6 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale - n. 36 del 13 febbraio 2004) è inserito il seguente:

«art. 42-*bis (Accesso agli atti del procedimento disciplinare)*. — 1. L'accesso agli atti è escluso nel corso degli accertamenti preliminari di cui all'art. 40 e sino alla contestazione dei fatti di cui all'art. 41.

2. Con la nota di contestazione dei fatti di cui all'art. 41, all'incolpato viene comunicata la possibilità di richiedere l'accesso agli atti del fascicolo relativo agli accertamenti preliminari.

3. Nel corso dell'istruttoria formale di cui all'art. 42, le istanze di accesso dell'incolpato sono accolte con differimento alla chiusura dell'istruttoria e contestuale deposito dei relativi atti ai sensi dell'art. 42, comma 2.

4. In tutti i casi di accesso consentito ai sensi dei commi precedenti, esso può essere esteso, ove richiesto, a qualsivoglia atto o documento acquisito al fascicolo disciplinare, utilizzato o meno ai fini dell'incolpazione, purché non dichiarato irricevibile dalla seconda commissione del Consiglio di Presidenza o dalla commissione di cui all'art. 33, comma 2, legge 27 aprile 1982, n. 186.

5. L'accesso agli atti richiesto da soggetti diversi dall'incolpato è negato sino a che pende il procedimento disciplinare.

6. Alle comunicazioni e trasmissioni di cui ai precedenti commi provvedono per quanto di rispettiva competenza il segretario del Consiglio di Presidenza e il responsabile del procedimento della commissione di cui all'art. 33, legge 27 aprile 1982, n. 186.»

Art. 2.

Nel regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza (decreto 6 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale - n. 36 del 13 febbraio 2004), all'art. 20, comma 2, in esordio è inserita la seguente proposizione:

«Salvo quanto previsto all'art. 42-*bis* in materia di accesso agli atti del procedimento disciplinare,».

La presente delibera è trasmessa al segretario generale della Giustizia amministrativa per il seguito di competenza.

Roma, 22 gennaio 2020

Il Presidente: PATRONI GRIFFI

Il segretario: CARLOTTI

20A00636

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicato relativo alla domanda di registrazione della «CAŞCAVAL DE SĂVENI»

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 15 del 16 gennaio 2020 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Indicazione geografica protetta della denominazione «Caşcaval de Săveni», presentata dalla Romania ai sensi dell'art. 50 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Formaggi», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20, Roma - (e-mail: pqai4@politicheagricole.it - pec: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

20A00609

Comunicato relativo alla domanda di modifica della denominazione registrata «JAMBON DE BAYONNE».

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 15 del 20 gennaio 2020 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione registrata «Jambon de Bayonne» presentata dalla Francia ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20, Roma - (e-mail: pqai4@politicheagricole.it - pec: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

20A00610

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE

Scioglimento, per atto dell'autorità, della cooperativa «Ecoop società cooperativa sociale in liquidazione», in Bolzano.

LA DIRETTRICE DELL'UFFICIO
SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

1) Di disporre, *(*omissis*)* lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «Ecoop società cooperativa sociale in liquidazione», con sede a Bolzano (BZ), via Giuseppe di Vittorio n. 33 (partita I.V.A. n. 02709150219) ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, senza nomina del commissario liquidatore.

2) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa - sezione autonoma per la Provincia di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

3) Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed anche nel Bollettino Ufficiale della regione ai sensi dell'art. 34, comma 2), della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5.

4) Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri interessati, richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all'Ufficio provinciale sviluppo della cooperazione.

Bolzano, 13 gennaio 2020

La direttrice d'ufficio: PAULMICHL

20A00635

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-027) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.